Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Venerdì, 13 febbraio 1931 - Anno IX** — **Numero 36**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 60. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rintreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 4. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern. via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern. via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via P. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 465. — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno - tanto in edizione normale che in quella economica - che si è ultimata la spedizione del fascicolo 4° del volume 4° e del fascicolo 1° del volume 5°, edizione normale.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia, palazzo di via Arenula Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **291.**

LEGGE 8 gennaio 1931, n. **84.**

Adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Romania, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia circa gli anticipi fatti dall'ex Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Romania, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia circa gli anticipi fatti dall'ex Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori.

Art. 2.

Tale accordo avrà esecuzione nel Regno a far tempo dalla data in cui l'adesione dell'Italia sarà notificata al Governo federale austriaco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Accord entre les Gouvernements d'Autriche, de la Pologne, de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de la Tchécoslovaquie concernant les avances sur les traitements accordées aux employés d'Etat de l'ancien Empire d'Autriche.

Le Gouvernement Fédéral d'Autriche, représenté par M.le Docteur VICTOR KIENBÖCK, Ministre Fédéral des Finances;
le Gouvernement de la Pologne, représenté par M.le Docteur ZBIGNIEW SMOLKA, Juge à la Cour Suprème Administrative, Gérant de la Section de Liquidation à la Légation de Pologne à Vienne;
le Gouvernement de la Roumanie, représenté par S. E. CHARLES M. MITILINEU, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;
le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, représenté par les MM. IVAN ROUPNIK, Docteur en droit et Conseiller Supérieur des Finances et MILAN CVETNITCH Révident Supérieur des Chemins de Fer d'Etat;
le Gouvernement de la Tchécoslovaquie, représenté par M. le Docteur BOHUMIL VLASÁK, premier Chef de Section au Ministère des Finances.
Ont convenu ce qui suit:

1. — Chacun des Gouvernements susnommés encaissera les avances sur les traitements accordées aux employés d'Etat de l'ancienne Autriche et militaires qui avant le démembrement n'étaient pas en service sur le territoire de son Etat et qui ont été admis au service de l'Etat respectif depuis le 3 novembre 1918, en tant que ces avances n'étaient, à la date du 3 novembre 1918 respectivement au jour de l'admission ultérieure, pas encore remboursées.

2. — Les fractions à rembourser qui ont été prélevées du 3 novembre 1918 jusqu'à l'admission définitive de l'employé d'Etat respectif, par un autre Etat que l'Etat admettant définitivement à son service l'employé d'Etat de l'ancienne Autriche obligé de rembourser l'avance, resteront à l'Etat percepteur sans autre règlement de compte international.

3. — Chacun des Gouvernements à l'exception du Gouvernement d'Autriche notifiera à ce dernier les fractions des avances accordées par l'ancien Empire d'Autriche à rembourser dont la perception revient à son Etat en vertu des points 1 et 2 de la présente Convention.

4. — Chacun des Gouvernements s'engage à délivrer incessamment, à l'Etat ayant droit à la perception de l'avance, les polices d'assurances et autres garanties déposées pour garantir des avances accordées par l'ancien Empire d'Autriche, en tant que ces polices et garanties se trouvent sur son territoire.

5. — Les Gouvernements Contractants s'engagent à se fournir réciproquement les informations et à échanger les documents nécessaires à l'exécution de la présente Convention.

6. — Le présent accord s'applique également dans un sens approprié aux avances accordées à des employés, qui dans l'entretemps ont été mis à la retraite.

7. — Le présent accord sera ratifié le plus tôt possible.
Chaque Gouvernement adressera sa ratification au Gouvernement d'Autriche, par le soins duquel il en sera donné avis à tous les autres Gouvernements intéressés.
Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement autrichien.

Le présent accord entrera en vigueur, pour chaque Gouvernement, à dater du dépôt de sa ratification, et dès ce moment il prendra effet entre les Gouvernements, qui auront procédé au dépôt de leurs ratifications.

En foi de quoi, les délégués susnommés ont signé le présent accord.

Fait à Vienne, le trente novembre mille neuf cent vingttrois en un seul exemplaire français, qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement d'Autriche et dont les expéditions authentiques seront rémises à chacun des Gouvernements intéressés.

Pour l'Autriche:
Dr. KIENBOECK, m. p.

Pour la Pologne:
Dr. ZBIGNIEW SMOLKA, m. p.

Pour la Roumanie:
ad referendum, C. M. MITILINEU, m. p. (*).

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:
Dr. IVAN ROUPNIK, m. p. - M. CVETNITCH, m. p.

Pour la Tchécoslovaquie:
Dr. BOHUMIL VLASAK, m. p.

(*) Signé définitevement au nom du Gouvernement Royal Roumain: NISTOR, m. p. le 26 Juillet 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 292.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 85.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese con la seguente modificazione:
Alla tabella annessa al precitato R. decreto-legge 3 luglio 1930, è sostituita la seguente:
Tariffa in vigore della tassa sui marmi scavati nel comune di Carrara:

a) Marmi paonazzi tanto in blocchi riquadrati quanto informi, limite massimo per tonnellata . . L. 63
b) Marmi statuari, limite massimo per tonnellata . . . . » 53
c) Marmi greggi ordinari, venati, bardigli, limite massimo per tonnellata . . . . » 38
d) Marmi segati in tavole e lastre, limite massimo per tonnellata . . . . » 35
e) Croste e lastre di marmo, anche di forma rettangolare, la cui lunghezza massima non superi il lato della quadretta di maggiori dimensioni, limite massimo per tonnellata . . . . » 23

f) Marmi lavorati e quadrette, limite massimo per tonnellata . . . . L. 23

g) Mortai e granulati, limite massimo per tonnellata . . . . » 13

È in facoltà del Comune di procedere, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a ripartire il gettito del tributo fra tutti gli enti interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 293.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1931, n. 75.

Approvazione della convenzione addizionale 30 dicembre 1930 per la riassunzione dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, da parte della concessionaria Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla riconsegna della ferrovia Siracusa-Ragusa con diramazione Bivio Giarratana-Vizzini, alla concessionaria Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia, e ciò allo scopo di far cessare l'attuale gestione straordinaria della linea a mezzo di commissario governativo e i conseguenti oneri a carico dell'Erario;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata addì 30 dicembre 1930-IX fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il legale rappresentante della « Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia » con sede in Roma, a modifica delle convenzioni 4 gennaio 1912, 18 ottobre 1916, 10 maggio 1919, 2 settembre 1920, 16 dicembre 1922, e 16 giugno 1923, rispettivamente approvate con R. decreto 15 febbraio 1912, n. 697, con decreti Luogotenenziali 23 novembre 1916, n. 1759, e 15 giugno 1919, n. 1164, e con Regi decreti 19 settembre 1920, n. 1486, e 9 luglio 1923, n. 1743, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa con diramazione Bivio Giarratana-Vizzini.

Art. 2.

La spesa relativa alla sovvenzione straordinaria di cui all'art. 2 della convenzione suddetta, farà carico al bilancio del Ministero delle comunicazioni mediante imputazione ai fondi assegnati per le spese diverse, relative a ferrovie, tramvie e servizi automobilistici e di navigazione interna, sulla somma autorizzata con il R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 22. — MANCINI.

Convenzione addizionale per la riassunzione dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, da parte della concessionaria Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia.

N. 218 di repertorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1930, IX annuale, il giorno 30 del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero delle comunicazioni, si sono riuniti dinanzi a me, dottor cav. uff. Giuseppe Picece, capo sezione amministrativo, delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale dei lavori pubblici, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato di accordo con me, funzionario rogante delegato, giusta l'art. 48 della vigente legge notarile, in data 16 febbraio 1913, n. 89;

da una parte:

il signor gr. uff. dott. Torquato De Cupis, ispettore centrale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in rappresentanza di S. E. il Ministro per le comunicazioni, giusta delega in data 3 dicembre 1930 - Anno IX, n. 4367-F-183, qui allegata sotto la lettera *A*;

il gr. uff. dottor Nicola Muratore fu Dionisio, direttore capo divisione presso la Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace, in rappresentanza di S. E. il Ministro per le finanze, giusta delega in data 13 novembre 1930 - Anno IX, che qui si allega sotto la lettera *B*, ambedue per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato;

e dall'altra:

il signor ing. comm. Fois Amico fu Daniele, nato a Cagliari e domiciliato in Roma, presidente della Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia, con sede in via delle Muratte numero 92, delegato a firmare la presente convenzione addizionale, per conto e nell'interesse della Società sopra citata, giusta deliberazione del Consiglio

di amministrazione, come da estratto autentico, in data 16 del mese di dicembre 1930-IX a rogito dott. Carlo Capo, notaio in Roma, con studio in via Uffici del Vicario n. 18, inscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Roma e Velletri.

Io sottoscritto ufficiale rogante, ho accertato che esso ing. comm. Fois Amico fu Daniele, ha la piena capacità a rappresentare e impegnare legalmente la suddetta Società, nella sua rivestita qualità.

Premesso,

che la Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia è concessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Siracusa a Ragusa, con diramazione da Bivio Giarratana a Vizzini, come dalla convenzione 4 gennaio 1912, approvata con R. decreto 15 febbraio 1912, n. 697, con le modificazioni ad essa apportate dagli atti aggiuntivi stipulati addì 18 ottobre 1916, 10 maggio 1919, 2 settembre 1920, 16 dicembre 1922 e 16 giugno 1923, rispettivamente approvati con i decreti Luogotenenziali 23 novembre 1916, n. 1759, e 15 giugno 1919, n. 1164, e con i Regi decreti 19 settembre 1920, n. 1486, e 9 luglio 1923, n. 1743;

che col 1° agosto 1927 la Società, in vista del rilevante deficit di esercizio e della avvenuta cessazione delle provvidenze governative dirette ad assegnare sussidi straordinari alle aziende deficitarie, sospese il servizio e quindi si rese necessaria la nomina di un commissario governativo per assicurare dalla data predetta, la continuazione del servizio stesso;

che la Società ha fatto istanza perchè siano modificate le convenzioni sopra indicate, in modo da metterla in grado di riassumere l'esercizio della linea anzidetta;

che l'andamento oscillante del traffico non dà modo di valutare neanche approssimativamente il suo ulteriore sviluppo, onde è stata riconosciuta l'opportunità di adottare una soluzione transitoria, rinviando ogni determinazione definitiva a quando l'avvenuto consolidamento degli introiti permetterà di istituire attendibili previsioni per tutta la rimanente durata della concessione;

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e da me ufficiale rogante personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia, riassumerà dal giorno 1° febbraio 1931-IX, l'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa, con diramazione Bivio Giarratana-Vizzini.

Art. 2.

In aggiunta alle sovvenzioni stabilite dagli articoli 8 e 9 della convenzione 4 gennaio 1912, approvata con R. decreto 15 febbraio 1912, n. 697; 3 della convenzione 18 ottobre 1916, approvata con decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1759; 2 della convenzione 16 dicembre 1922 e 2 della convenzione 16 giugno 1923, approvate con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1743, e 3 e 4 della convenzione 2 settembre 1920 approvata con R. decreto 19 settembre 1920, n. 1486, verrà corrisposto alla Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia, a partire dalla data della effettiva riassunzione da parte sua dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa, con diramazione Bivio Giarratana-Vizzini, e per la durata di anni tre decorrenti dalla data stessa, una sovvenzione straordinaria di esercizio, nella misura di annue lire 8000 per chilometro di linea esercitata.

Tale sovvenzione straordinaria sarà pagata a bimestri maturati.

Il pagamento delle quote di sovvenzione straordinaria, come già quello della sovvenzione ordinaria di esercizio, sarà in tutto od in parte sospeso per i periodi di tempo nei quali per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, l'esercizio venisse in tutto o in parte sospeso o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

A modificazione dell'art. 10 della convenzione 4 gennaio 1912, approvata con R. decreto 15 febbraio 1912, n. 697, anche la sovvenzione ordinaria di esercizio, verrà pagata a bimestri maturati.

Art. 3.

La Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia viene esonerata dal rimborso dell'onere incontrato dallo Stato durante la gestione governativa della ferrovia Siracusa-Ragusa con diramazione Bivio Giarratana-Vizzini, per quanto riguarda le spese sostenute per l'esercizio e le spese dirette a migliorare ed integrare l'Ente ferroviario di proprietà dello Stato.

La somma spesa dallo Stato durante la gestione governativa medesima, per acquisto di nuovo materiale mobile e di esercizio e per miglioramento di quello esistente, nell'ammontare che verrà determinato nel verbale da redigersi per la riconsegna della linea alla Società concessionaria, verrà a suo tempo conteggiata a diminuzione di quanto potrà essere dovuto dallo Stato a titolo di ammontare degli oggetti mobili indicati all'articolo 187 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nei casi di decadenza, riscatto o scadenza della concessione.

Art. 4.

Nulla viene innovato nella attuale situazione del materiale mobile in servizio sulla detta ferrovia, una parte del quale è attualmente presa a noleggio.

Restano peraltro in proprietà dello Stato le due automotrici con motore a scoppio attualmente in esperimento sulla linea, nonchè il serbatoio e l'impianto distributore del carburante per le automotrici medesime, le quali automotrici ed i quali impianti vengono concessi in temporaneo uso gratuito, in ogni tempo revocabile, alla Società esercente.

Art. 5.

All'atto della riconsegna della linea, sarà fatta di accordo fra l'Amministrazione dello Stato e la Società concessionaria, la valutazione dei materiali esistenti nel magazzino dell'Azienda e l'eventuale eccedenza del loro valore, in raffronto a quello dei materiali esistenti nel magazzino medesimo all'atto della presa in consegna della linea da parte della gestione governativa, verrà addebitata alla Società, e da questa rimborsata allo Stato.

Tale rimborso verrà ratizzato in rate bimestrali, operandosi su ciascuna rata della sovvenzione straordinaria prevista dall'art. 2 della presente convenzione, esclusa la prima rata, una trattenuta che, salvo la quota di saldo, non sarà in nessun caso inferiore alla metà dell'importo della rata stessa.

La trattenuta da farsi in dipendenza del presente articolo, resterà commisurata alla metà dell'importo di ciascuna rata di sovvenzione straordinaria, sempre quando, tenuta presente la cifra totale da rimborsare, il debito sociale, per questo titolo, possa in tal modo restare completamente estinto in un periodo di tempo non eccedente i tre anni di concessione della sovvenzione straordinaria.

Art. 6.

La Società dovrà mantenere il programma di esercizio attuato dalla gestione governativa nel periodo immediatamente precedente la riconsegna, salvo quelle varianti che si rendessero necessarie per mutate esigenze di traffico, debitamente riconosciute dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie).

Art. 7.

Restano ferme ed in pieno vigore tutte le disposizioni delle convenzioni citate nelle premesse, della presente convenzione per le parti non modificate dai precedenti articoli.

Art. 8.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di L. 10.

Art. 9.

La presente convenzione, pienamente valida per la Società dal momento della firma, non sarà valida e definitiva per lo Stato se non dopo l'approvazione mediante provvedimento legislativo.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce, in presenza delle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto, per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

Il presente atto consta di quattro fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia su facciate tredici e righe undici della quattordicesima, e contiene tre inserzioni per foglietti sei, dattilografati su facciate sette.

Il rappresentante il Ministero delle comunicazioni:
TORQUATO DE CUPIS fu Adriano.

Il rappresentante il Ministero delle finanze:
MURATORE NICOLA fu Dionisio.

Il rappresentante la Società concessionaria:
AMICO VOIS fu Daniele.

Il capo del Servizio contratti:
GIUSEPPE PICECE.

Allegato A.

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE
Div. 1ª - n. 4367-F. 183

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 93 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega

il gr. uff. dott. Antonio Crispo, ispettore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili o, in caso di assenza o impedimento, il gr. uff. dott. Torquato De Cupis, ispettore centrale presso l'Ispettorato medesimo, a stipulare ed a firmare in sua vece la convenzione addizionale per la riassunzione dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, da parte della concessionaria Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia.

Roma, 3 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

Allegato B.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 93 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega

il gr. uff. dott. Paolo Grassi, direttore generale del Tesoro, ed in caso di impedimento od assenza il gr. uff. dott. Nicola Muratore, direttore capo di divisione, a rappresentarlo ed a firmare in sua vece la convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Società anonima ferrovie secondarie della Sicilia, per la riassunzione del servizio da parte della Società medesima, sulla linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Vizzini.

Roma, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Visto in relazione al R. decreto di pari data n. 75.

Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione **294**.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1891**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto veneto per le piccole industrie e per il lavoro, con sede in Venezia, che assume la denominazione di « Istituto veneto per il lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 14 dicembre 1919, n. 2549; 8 marzo 1923, n. 537, e 21 aprile 1927, n. 689, concernenti l'Istituto veneto per le piccole industrie e per il lavoro, con sede in Venezia;

Veduta la domanda della Presidenza dell'Istituto stesso, intesa ad ottenere che allo statuto attualmente in vigore ne sia sostituito uno più adeguato ai nuovi tempi ed all'organizzazione corporativa dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto veneto per le piccole industrie e per il lavoro, con sede in Venezia, assume la denominazione di « Istituto veneto per il lavoro ».

Art. 2.

Lo statuto approvato col Nostro decreto 21 aprile 1927, n. 689, è abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 25. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto veneto per il lavoro.

Titolo e sede.

Art. 1.

Con riferimento ai Regi decreti 14 dicembre 1919, n. 2549, 8 marzo 1923, n. 537, e 31 ottobre 1923, n. 2523; alla legge 3 aprile 1926, n. 563; ai Regi decreti 13 agosto 1926, n. 1490, e 21 aprile 1927, n. 689, e alla legge 29 marzo 1928, n. 631, ed in applicazione dei principî sanciti nella Carta del lavoro, è costituito l'Istituto veneto per il lavoro, con sede in Venezia.

Scopi.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di assistere nel campo tecnico, creditizio e commerciale la produzione, con particolare riguardo alle industrie minori (piccole industrie e artigianato), e di favorire con ogni mezzo — anche cooperando con gli Istituti a ciò espressamente costituiti — la diffusione dei moderni criteri di organizzazione del lavoro, sia ai fini dell'incremento e della economicità della produzione, sia ai fini dell'elevazione intellettuale, sociale e tecnica delle classi produttive.

Pel raggiungimento delle sue finalità l'Istituto ha facoltà di partecipare ad enti aventi scopi identici od analoghi.

Soci.

Art. 3.

Le disposizioni riflettenti i soci, contenute nello statuto approvato con R. decreto 8 marzo 1923, n. 537, rimangono in vigore semprechè non contrastino col presente statuto.

Patrimonio e finanziamento.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è, come risulta dal bilancio 1929, di L. 4.697.000 e può essere aumentato da conferimenti a fondo perduto da parte di enti pubblici e privati e dagli utili delle gestioni annuali.

Art. 5.

L'Istituto provvede alle annue spese di gestione coi redditi del proprio patrimonio ed a mezzo di contributi continuativi:

a) del Ministero dell'educazione nazionale, secondo il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

b) dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie in relazione alle funzioni dall'Ente stesso affidate all'Istituto;

c) dei Comuni, delle Provincie e dei Consigli provinciali dell'economia della Regione Veneta e di Zara;

d) di altri enti pubblici e privati.

Organi dell'Istituto.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato di presidenza;

d) il Collegio dei revisori.

Assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è composta di un delegato per ogni ente pubblico o privato che conferisca all'Istituto un contributo per una volta tanto non inferiore a L. 20.000, ovvero contribuisca alla sua attività con una quota annua non inferiore a L. 1000.

I soci fondatori, contributori, partecipanti, di cui allo statuto approvato con R. decreto 8 marzo 1923, n. 537, fanno parte di diritto dell'assemblea generale.

L'assemblea generale è convocata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante lettera raccomandata ai suoi membri, per:

a) approvare la relazione sull'attività dell'Istituto;

b) approvare il bilancio consuntivo;

c) nominare il Consiglio di amministrazione, qualora ne ricorra la necessità;

d) nominare i revisori di cui all'art. 15, con le limitazioni in esso contenute;

e) deliberare sulle eventuali modificazioni allo statuto.

L'assemblea generale delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione è investito del più ampio mandato per la gestione dell'Istituto e conseguentemente provvede:

a) alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;

b) alla formazione del programma di attività annuale dell'Istituto;

c) alla nomina, alla revoca ed al trattamento del direttore e di tutto il personale;

d) alla compilazione del regolamento interno, da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale.

Prende inoltre tutte quelle iniziative che, a suo giudizio, possono comunque giovare al raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, salvo il disposto dell'art. 124 del Codice di commercio.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere, i quali, insieme con due membri scelti uno tra i due designati

dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed uno fra i due designati dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, costituiscono il Comitato di presidenza.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è pure presidente dell'assemblea generale e la sua nomina deve essere ratificata dal Ministero dell'educazione nazionale.

Il Consiglio d'amministrazione si compone di 21 consiglieri, dei quali:

a) uno designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

b) due designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

c) due designati dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia;

d) uno designato dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

e) quindici, residenti nel Veneto, nominati dall'assemblea generale.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna di regola due volte l'anno, salvo casi eccezionali da apprezzarsi, di volta in volta, dal Comitato di presidenza.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11.

I consiglieri d'amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificati motivi, s'intendono dimissionari.

Art. 12.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente o, in sua assenza, al vice-presidente. Potrà essere affidata per questioni di particolare natura ad un membro del Consiglio espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione.

Per gli affari di ordinaria amministrazione la firma spetta al direttore o a chi, con l'assenso del presidente, ne faccia le veci.

Art. 13.

Ai membri del Consiglio di amministrazione può essere assegnata, per ogni riunione alla quale prendono parte, una medaglia di presenza, il cui ammontare sarà stabilita nel regolamento interno.

Spetta inoltre ad essi il rimborso delle spese relative agli incarichi che venissero loro affidati.

Ai consiglieri di amministrazione non residenti in Venezia vengono inoltre rimborsate le spese di viaggio.

Comitato di presidenza.

Art. 14.

Il Comitato di presidenza, di cui all'art. 9, delibera su tutti gli affari di ordinaria amministrazione che importino assunzione ed esecuzione di impegni ordinari da parte dell'Istituto, e conseguentemente provvede:

a) all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) all'istruttoria e preparazione delle iniziative dell'Istituto;

c) alla provvista ed all'impiego di fondi per iniziative aventi carattere di urgenza;

d) alla determinazione e liquidazione delle spese di ordinario funzionamento dell'Istituto;

e) a tutti gli incarichi che il Consiglio di amministrazione creda di demandargli.

Il Comitato di presidenza riferisce al Consiglio su tutte le deliberazioni da esso prese.

Revisori.

Art. 15.

Per la sorveglianza dell'attività dell'Istituto e per la revisione dei bilanci è costituito un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che hanno le attribuzioni indicate negli articoli 183, 184 e 185 del Codice di commercio.

Dei revisori effettivi, uno è nominato dal Ministero della educazione nazionale e uno dal Ministero delle corporazioni; il terzo, nonchè i supplenti, sono scelti tra persone designate dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, e la scelta è ratificata dall'assemblea generale.

I revisori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nei casi e nei modi indicati nell'art. 183, ultimo capoverso, del Codice di commercio.

Ad essi spetta un'indennità annua secondo le disposizioni del regolamento interno, sanzionata dall'assemblea generale.

È in facoltà dei revisori di presenziare le sedute del Consiglio di amministrazione, alle quali devono essere regolarmente invitati, e di fare inserire le proposte che ritenessero opportune.

Direzione ed uffici provinciali.

Art. 16.

L'esecuzione delle iniziative dell'Istituto è affidata al direttore; esso è il capo degli uffici e del personale dell'Istituto.

Il direttore partecipa, di regola, con voto consultivo, alle riunioni dell'assemblea generale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza.

In ogni Provincia compresa nella zona di competenza dell'Istituto saranno costituiti uffici esecutivi, che avranno i seguenti incarichi:

a) studiare i problemi interessanti la loro zona;

b) predisporre il programma dell'azione da svolgere e sottoporlo alla presidenza dell'Istituto;

c) procedere e vigilare sull'esecuzione del programma fissato.

Gli uffici esecutivi saranno composti di tre membri:

uno scelto dal Consiglio di amministrazione tra i membri dell'assemblea generale residenti in Provincia;

il segretario generale dell'Unione industriale fascista della Provincia;

il segretario provinciale dell'Artigianato o, in sua assenza, un membro designato dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia. Tale membro è di diritto segretario dell'Ufficio esecutivo provinciale.

Gli uffici esecutivi provinciali hanno sede presso le Segreterie provinciali dell'Artigianato.

Le funzioni dei membri degli uffici provinciali sono assolutamente gratuite. Ad essi potranno però essere rimborsate le spese vive che sosterranno per l'esercizio delle loro funzioni.

Personale.

Art. 17.

Tutto il personale deve dedicare la sua opera al servizio esclusivo dell'Istituto e non può avere cariche elettive, nè altri uffici pubblici o privati. Solo in casi eccezionali potrà il Consiglio di amministrazione fare speciali co essioni con deliberazioni da comunicarsi per iscritto.

Bilanoi.

Art. 18.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo successivo l'assemblea generale deve approvare, previa verifica dei revisori, il bilancio consuntivo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio preventivo ed il programma dell'Istituto per l'esercizio successivo.

Vigilanza governativa.

Art. 19.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza governativa, che si esplica per mezzo dei revisori di nomina ministeriale.

Essi devono denunciare al Ministero dell'educazione nazionale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che giudichino contrarie alle leggi ed allo statuto, e ciò immediatamente dopo che sono state adottate.

La denuncia ha effetto sospensivo nei riguardi delle deliberazioni stesse.

Il suddetto Ministero può promuovere, con decreto Ministeriale, entro trenta giorni dalla data della denuncia, l'annullamento delle deliberazioni, se l'Istituto rifiuti di revocarle.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Quando risultino disordini nelle aziende dell'Istituto o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie o altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'Amministrazione, il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà di promuovere con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Col decreto di scioglimento è nominato un Regio commissario, il quale adempie le formalità necessarie per la nomina e l'insediamento, nel termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nell'art. 9 del presente statuto.

Modificazioni dello statuto.

Art. 21.

Le modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto Reale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 295.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. **1899**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castel Goffredo.

N. 1899. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Castel Goffredo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 296.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. **1900**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Tarnova della Selva.

N. 1900. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Tarnova della Selva.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 297.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. **1901**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Città di Genova » nel comune di Morino.

N. 1901. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Città di Genova » nel comune di Morino (Aquila) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 298.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. **1902**.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Don Luigi e Virginio Monachesi », con sede in Macerata.

N. 1902. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Don Luigi e Virginio Monachesi », con sede in Macerata, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1930.
Determinazione della misura del diritto fisso erariale dovuto sui pezzi di ricambio per apparecchi d'accensione a pietrina focaia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, punto 4°, del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura del diritto fisso dovuto all'Erario per le « rotelline » determinanti l'accensione sugli apparecchi azionati da pietrina focaia, importate o fabbricate nel Regno e destinate, separatamente dagli apparecchi anzidetti, al consumo interno;

Determina:

Articolo unico.

I pezzi di ricambio degli apparecchi d'accensione a pietrina focaia denominati « rotelline », che nel funzionamento di tali apparecchi provocano la scintilla dalle pietrine focaie, se importati dall'estero od estratti dalle fabbriche nazionali, separatamente dagli apparecchi d'accensione, con destinazione al consumo interno, sono soggetti al diritto fisso di L. 10 ognuno.

Il diritto fisso di cui al comma precedente viene riscosso all'atto dello sdoganamento, oppure dell'estrazione dai magazzini delle fabbriche soggetti a vigilanza, previa applicazione del contrassegno su apposito piombino preventivamente fissato ai capi di filo metallico, passante pel foro di ciascuna rotellina.

Sono esenti dal pagamento del diritto fisso di cui sopra le rotelline importate dalle fabbriche nazionali di apparecchi d'accensione a pietrina focaia per la preparazione di tali apparecchi purchè la spedizione di esse dalla dogana alla fabbrica sia accompagnata da bolla a cauzione e certificato di scarico.

Roma, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1931.

Proroga della gestione straordinaria del « Sodalizio San Martino » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto s. a., col quale si assegnava il termine del 31 dicembre 1930, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del « Sodalizio San Martino » in Perugia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 marzo 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1930.

Determinazione della misura del diritto fisso erariale dovuto nella fatturazione od importazione di pietrine focaie speciali per lampade da minatori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, col quale all'art. 1 comma *l)* viene conferita al Ministro per le finanze la facoltà di stabilire entro i limiti da L. 0,45 a L. 5 il diritto fisso erariale dovuto per ogni pietrina focaia fabbricata od importata pel consumo interno e di dimensioni diverse da quelle previste dai precedenti comma *g)*, *h)*, *i)* dell'anzidetto articolo;

Determina:

Su ciascuna pietrina focaia delle dimensioni di millimetri 3 × 10 destinate all'accensione automatica di lampade di sicurezza per minatori è dovuto un diritto fisso erariale di L. 1,05 da riscuotersi all'atto della introduzione nel Regno per conto delle ditte a ciò autorizzate.

Roma, addì 15 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(1026)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1931.

Proroga del termine fissato al commissario straordinario dell'Associazione nazionale fra Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, per la ricostituzione degli ordinari organi direttivi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1930, con il quale il senatore nob. dott. Concino Concini venne nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Associazione nazionale fra Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, con lo specifico incarico di provvedere a quanto necessario per la ricostituzione, entro sei mesi dalla data del decreto stesso, degli ordinari organi direttivi dell'Associazione;

Ritenuta la necessità di prorogare sino al 20 maggio 1931 il termine di sei mesi, come sopra assegnato;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

È prorogato sino al 20 maggio 1931 il termine entro cui il senatore nob. dott. Concino Concini, commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Associazione nazionale fra Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, dovrà provvedere a quanto occorra, a termine di legge e di statuto, per la ricostituzione degli ordinari organi direttivi dell'Associazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(1058)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 682 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Barichievich Antonio, figlio del fu Agostino e di Mattea Barichievich, nato a Lussingrande il 15 aprile 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lettich fu Giacomo e fu Cancellarich Caterina, nata a Lussingrande il 2 gennaio 1872 ed ai figli: Giacomo nato a Lomparlänka il 25 maggio 1901; Biagio, nato a Sulina il 3 febbraio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(265)

N. 683 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Augusto, figlio del fu Agostino e della fu Maria Lettich, nato a Lussingrande il 23 ottobre 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Rerecich di Marco e di Giovanna Bellanich, nata a Lussingrande il 3 ottobre 1899; ed alle figlie, nate a Lussingrande: Marcella, il 1° marzo 1923; Anna, il 20 febbraio 1924; Genoveffa, il 20 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(266)

N. 684 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Simeone, figlio del fu Agostino e della fu Barichievich Gerolama, nato a Lussingrande il 24 marzo 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Lussingrande dall'or defunta Bussanich Maria: Agostino, il 12 febbraio 1884; Annunziata, il 24 marzo 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

267)

N. 685 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Barichievich Romana, figlia del fu Antonio e della fu Lettich Caterina, nata a Lussingrande il 5 settembre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(268)

N. 686 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Gaudenzio, figlio del fu Gaudenzio e della fu Maria Lettich, nato a Lussingrande l'11 luglio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Barichievich di Marco e fu Maria Antoncich, nata a Lussingrande il 12 gennaio 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(269)

N. 687 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Barichievich Concetta, figlia del fu Giovanni e della fu Caterina Budinich, nata a Lussingrande il 19 maggio 1909, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(270)

N. 671 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Giuseppe, figlio del fu Marco e della fu Giustina Cancellarich, nato a Lussingrande il 5 marzo 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gisella Bussanich fu Francesco e di Giacofcich Margherita, nata a Lussingrande il 23 luglio 1895; ed ai figli nati a Lussingrande: Giovanni, il 19 luglio 1919; Everina, il 29 ottobre 1921; Nives, il 22 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(271)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la guerra, in data 10 febbraio 1931, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del Regio esercito.

(1065)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 febbraio 1931-IX, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge: 26 dicembre 1930, n. 1736; 22 dicembre 1930, n. 1746; 6 gennaio 1931, n. 4; 5 gennaio 1931, n. 5;

15 gennaio 1931, n. 23, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31; e convalidazioni dei Regi decreti 26 dicembre 1930, n. 1779; 22 gennaio 1931, nn. 60 e 61, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(1066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche di Atti internazionali.

Il giorno 6 febbraio 1931-IX si è proceduto in Roma al deposito delle ratifiche da parte del Regno di Jugoslavia della Convenzione firmata in Roma il 6 aprile 1922 tra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Jugoslavia, la Polonia e la Rumania, per le pensioni assegnate dal cessato Governo d'Austria.

(1060)

Ratifiche degli Accordi italo-jugoslavi stipulati il 6 aprile 1922.

Il giorno 6 febbraio 1931-IX si è proceduto in Roma tra il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro di Jugoslavia in Roma allo scambio delle ratifiche dei seguenti Accordi italo-jugoslavi stipulati in Roma il 6 aprile 1922:

1° Convenzione relativa alla protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi;

2° Convenzione per l'estradizione dei malfattori;

3° Accordo per l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale;

4° Convenzione per le pensioni provinciali e comunali.

(1061)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 87.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 3 aprile 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Solzi Efrem, direttore della Banca popolare di Sancino — Titoli del debito pubblico: obbligazioni ferroviarie 3 %, omesso il numero delle obbligazioni — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 mod. X — Data: 15 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Landini Antonio, ufficiale giudiziario della Regia pretura di Rimini — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 18,75, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1654 — Data: 22 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Caldirola Giovanni di Giacomo — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 22 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorato del debito pubblico Roma — Intestazione: Quadrani Guido — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 2630, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 16 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Grasso Giulia fu Letterio — Titoli del debito pubblico: al portatore 14 — Rendita: L. 460, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 febbraio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(1022)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Rinnovazione d'ipoteca su titoli del Debito pubblico.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3,50 %	350003	241,50	Zimei Gaetano fu Camillo, domic. in Aquila.	Rinnovata l'ipoteca in data 28 novembre 1930 Anno IX	28 novembre 1930 anno IX

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(1004)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 76.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 18 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Peri Rosa fu Rosario, domiciliata in Palermo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 17,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25-A — Data: 1° luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione: Galatà Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 535,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(148)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	603015 603016 603017	217 — 45, 50 87, 50	Guillot Pia fu Paolo ved. di Gruner *Edoardo*, dom. in Torino. vincolate di usufrutto.	Guillot Pia fu Paolo ved. di Gruner *Emilio Edoardo*, dom. in Torino, vincolate di usufrutto
Cons. 5 % »	369118 369119	80 — 330 —	Zeuli Virginia ed Antonietta, nubili, *Vincenzo* e Giuseppina, minori fu Teodosio sotto la p. p. della madre Del Lupo *Elisa* ved. di Zeuli Teodosio, dom. in Monacilioni (Campobasso), eredi indivisi del padre. La prima rendita è con usufrutto alla suddetta Del Lupo *Elisa*.	Zeuli Virginia ed Antonietta nubili, *Giuseppe-Raffaello-Arcangelo-Vincenzo-Maria* e Giuseppina, minori fu Teodosio sotto la p. p. della madre Del Lupo *Maria-Giuseppa-Elisa*, ved. ecc. come contro. La prima rendita è con usufr alla suddetta Del Lupo *Maria-Giuseppa-Elisa*
3.50 % »	794188 794189	1.008 — 199, 50	Zeuli Antonietta, Giovanna, *Vincenzo*, Giuseppina fu Teodosio, minori sotto la p. p. della madre Del Lupo *Elisa* fu Vincenzo, ved. di Zeuli Teodosio e Zeuli Virginia fu Teodosio, nubile, tutti eredi indivisi del padre, dom. in Monacilio (Campobasso). La seconda rendita è con usuf. vital. a Del Lupo *Elisa* fu Vincenzo, ved. di Zeuli Teodosio.	Zeuli Antonietta, Giovanna, *Giuseppe-Raffaello-Arcangelo-Vincenzo-Maria*, Giuseppina fu Teodosio, minori sotto la p. p. della madre Del Lupo *Maria-Giuseppa-Elisa* fu Vincenzo, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usufr. vital. alla suddetta Del Lupo *Maria-Giuseppa-Elisa*.
»	412404	73, 50	De Crescenzi *Amalia* di Costantino, ved. di Landri Francesco, dom. in Pagani (Salerno) ipotecata	De Crescenzi *Vittoria-Amalia-Antonia-Emilia* di Costantino, ved. ecc. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	1282	75 —	Solimene Mario e *Giulio* fu Luigi, minori sotto la tutela di Ferrara Rosario fu Giuseppe, dom. in Vietri sul Mare (Salerno).	Solimene Mario e *Giuliano* fu Luigi, minori ecc., come contro.
Pr. Naz. 5 % » »	24645 24646 24647	25 — 25 — 55 —	Taricco Giuseppe, Taricco Fedele, Taricco Eugenio fu Giovanni, dom. in Dogliani (Cuneo), con usufrut. vital. a Musso Rosa fu *Carlo*, ved. di Taricco Giovanni, dom. in Dogliani.	Intestate come contro; con usufr. vital. a Musso Rosa fu *Filippo*, ved. di Taricco Giovanni, dom. come contro.
Cons. 5 %	221105	5.005 —	Zanelli *Ines* fu Giulio, moglie di Malvisi Ugo fu Adolfo, dom. in Milano, vincolata.	Zanelli *Bianca-Antonietta-Tullia-Ines* fu Giulio, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	305104	350 —	Scalera Vito fu Domenico, dom. in Bari, con vincolo di usufrutto.	Scalera Vito fu Domenico, *minore sotto la p. p. della madre Bellomo Giuseppina ved. di Scalera Domenico e moglie in seconde nozze di Scalera Francesco-Paolo;* con vincolo di usufrutto.
» »	183659 192244	1.000 — 2.000 —	Zanetti Gualtiero fu Vincenzo, minore sotto la p. p della madre *Iacchino Angelica* fu Carlo ved Zanetti dom. in Genova, con usufr. vital a *Iacchino Angelica* fu Carlo predetta.	Zanetti Gualtiero fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Iachino Angela* ecc. come contro; con usufr. vital. alla suddetta *Iachino Angela*.
»	219432	2.100 —	Zanetti Gualtiero fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Iachino *Angelica* fu Carlo vedova di Zanetti Vincenzo; dom. in Genova, con usufr. vital. alla suddetta Iachino *Angelica*	Intestata come la precedente e con usufr. vitalizio come la precedente.
» »	212346 119521	145 — 590 —	Scartezzini Maria, *Giorgia*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre Bassi Giovanna ved. Scartezzini, dom. in Genova.	Scartezzini Maria, *Giorgina*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come contro.
»	374238	425 —	Scartezzini Maria, *Giorgio*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come la precedente.	Scartezzini Maria, *Giorgina*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	139813 192338	675 — 1 085 —	Scartezzini *Giorgio*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come la precedente.	Scartezzini *Giorgina*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come contro.
»	198786	3.185 —	Mari *Antonietta* fu Baldassarre, moglie di Gaetano Aragona fu Angelo, dom. in Cosenza, vincolata.	Mari *Maria-Antonia* fu Baldassarre ecc. come contro.
»	104489	1.670 —	De Vivo Elisabetta fu Ludovico, moglie di Bugliari Ferdinando; Bugliari Ferdinando e Mario o Mariano di Ferdinando, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri di detta De Vivo Elisabetta, tutti donatari indivisi di Michele De Vivo dom. in Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), vincolata come dote per quanto riguarda la quota di De Vivo Elisabetta.	De Vivo Elisabetta fu Ludovico, moglie di Bugliari Ferdinando; Bugliari *Giuseppe-Renato*, Mario o Mariano e Francesco di Ferdinando, *quest'ultimo minore sotto la p. p.* del padre e figli nascituri ecc. come contro.
»	179066	690 —	Ravasio *Annibale* fu *Bortolo*, dom. in Roma.	Ravasio *Achille-Paolo-Giuseppe* fu *Bartolomeo*, dom. in Roma.
»	321071	610 —	*Sabatino* Siena fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre De Cicco Anna fu Salvatore ved. di *Sabatino* Nicola, dom. in Bari.	*Sabatini* Siena fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre De Cicco Anna fu Salvatore ved. di *Sabatini* Nicola, dom. in Bari.
3.50 %	239656	108, 50	Gossetti *Rosa* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Caterina Basso, dom. in Torino; con vincolo di usufrutto.	Gossetti *Maria-Rosa* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	108160	250 —	Toscano *Adelina* fu Francesco moglie di Guscinà Domenico, dom. in Crucoli (Catanzaro), vincolata.	Toscano *Floida detta Adelina* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
»	146466	535 —	Pellegrini Armida fu Giuseppe e fu *Nesi* Regina minore sotto la tutela di *Nesi* Felice fu Francesco, dom. in Narni (Perugia).	Pellegrini Armida fu Giuseppe e fu *Nevi* Regina minore sotto la tutela di *Nevi* Felice fu Francesco dom. come contro.
»	181179	150 —	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi moglie di Corvaglia *Luigi*, dom. in Bitonto (Bari) vincolata.	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie di Corvaglia *Antonio-Luigi*, dom. come contro, vincolata
3.50 %	702951	584, 50	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi moglie legalmente separata di Corvaglia *Luigi* fu Domenico, dom in Lecce, vincolata.	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie legalmente separata di Corvaglia *Antonio-Luigi* di Domenico, dom. in Lecce, vincolata.
Cons. 5 % »	356345 356346	1.855 — 620 —	Brosio Giovanna fu *Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Toso *Teresa* fu Domenico, ved. Brosio, dom in Torino. La seconda rendita è con usufr. vital. a Toso *Teresa* ved. di Brosio *Giovanni*, dom. in Torino.	Brosio Giovanni fu *Pietro* minore sotto la p. p. della madre Toso *Eurosia* fu Domenico, ved. Brosio, dom. in Torino, con usufr. vital. « *la seconda rendita* » a Toso *Eurosia* fu Domenico, ved. di Brosio *Pietro*, dom. in Torino.
»	69995	545 —	Giovagnoli Marianna fu Luigi, ved. di *Collacchioni Marco*, dom. in Firenze.	Giovagnoli Marianna fu Luigi ved. di *Collacchione Giovanni Battista*, dom. in Firenze
»	99640	360 —	Poggio Antonietta di Giovanni moglie di Fissore Giovenale, dom. in Milano; con usufr. cong. e cumul. a Poggio Giovanni fu Pietro e Rizzolo *Virginia* fu Giuseppe, dom. in Roccaverano.	Intestata come contro con usufr. cong. e cumul. a Poggio Giovanni fu Pietro e Rizzolo *Anna-Maria-Virginia* fu Giuseppe ecc. come contro.
»	87265	200 —	Corradi *Pier Giovanni* di Attilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Lucca.	Corradi *Giovanni-Luigi-Pietro-Francesco* di Attilio dom. in Lucca.
»	211219	155 —	Motta *Tersilla* fu Luigi minore sotto la curatela del marito Berga Secondo, dom. in Fronasco (Torino); con usufr. a Romero Angela fu Michele, ved. di Motta Luigi.	Motta *Maria-Tersilla* fu Luigi, minore ecc. come contro e con usufr. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 e 10 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

77)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1917, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	493515	Giannettini Mario di Alfredo, domiciliato in Resina (Napoli) vincolata	L.	3.000 —
»	88470 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mortellaro Concettina fu Francesco, moglie di Inghilleri Francesco, domiciliata in Roma . . .	»	600 —
		per l'usufrutto: Garofalo Vincenzina fu Salvatore vedova di Mortellaro Francesco, domiciliata in Siracusa	»	
5 % Prest. Naz.	23577	Villaggi Giovanni di Mariano, domiciliato in New York . .	»	50 —
4.50 % Prest. Naz.	6241	Marci Domenico fu Daniele, domiciliato in Villaputzu (Cagliari) ipotecata	»	22,50
3.50 % Cat. A	10873	Beneficio Parrocchiale di Cottanello (Perugia)	»	3,50
3.50 %	806957	Maritano Clotilde di Lorenzo, moglie di Morteo Pietro fu Gio. Batta, domiciliata in Torino, vincolata	»	1.050 —
5 % Prest Naz.	5636	Maggiora Maria di Marcellino, moglie di Maggiora Edoardo, domiciliata in Castagnole Monferrato (Alessandria) . .	»	65 —
Cons. 5 % (1861)	1019697 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Oftalmico ed Infantile di Torino .	»	600 —
		per l'usufrutto Canale Giuseppa fu Gio Batta, moglie di Chiola Gaspare Antonio, domiciliata in Torino.		
3.50 %	374209 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Andreuzzi Teresa fu Pio	»	339,50
		per la proprietà: Eredità della defunta Andreuzzi Laura fu Stefano vedova in prime nozze di Canale Giuseppe e in seconde nozze di Stocchi Pietro.		
»	289045	Beneficio Parrocchiale di S. Nicolò di Vallio di Roncade (Treviso)	»	42 —

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale:* BORGIA.

(6584)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.